

# Informazioni utili per la persona con disabilità e i suoi familiari




Nodo provinciale di Vercelli  
Rete regionale **contro**  
**le discriminazioni** in Piemonte

Nodo istituito da Provincia di Vercelli



PROVINCIA DI  
VERCELLI

Rete Regionale promossa da Regione Piemonte



REGIONE  
PIEMONTE

In collaborazione con Ires Piemonte



Guida realizzata in collaborazione con Anffas Roma



**Anffas**  
dal 1958 la persona al centro  
ROMA



## INTRODUZIONE

La Provincia di Vercelli, in applicazione della Legge Regionale 23 marzo 2016, n. 5 “Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale” ha costituito il Nodo provinciale della Rete Regionale contro le discriminazioni.

“La Provincia di Vercelli – dice Lella Bassignana, Consigliera di Parità e Referente del Nodo provinciale contro le Discriminazioni della Provincia di Vercelli - con la costituzione del Nodo provinciale ha aggiunto un tassello importante alle proprie competenze. Al suo interno operano Punti informativi in grado di fornire agli utenti informazioni utili per agevolare la vita e l’attività delle persone con disabilità e le loro famiglie.”

In particolare la Rete si occupa di:

- informazioni sulle misure, iniziative e provvedimenti statali e regionali che hanno come beneficiari soggetti con disabilità;
- orientamento “personalizzato” tra i servizi, gli interventi, le attività presenti sul territorio;
- sensibilizzazione delle comunità locali e le Amministrazioni sui temi della disabilità dando voce alle segnalazioni dei cittadini.

La presente guida vuole far conoscere le opportunità che consentono alla persona con disabilità e a chi gli garantisce la necessaria assistenza un’effettiva inclusione sociale e, dunque, una corretta applicazione dei principi costituzionali di uguaglianza.

Presidente  
della Provincia di Vercelli

Davide Gilardino

Referente  
del Nodo provinciale  
contro le discriminazioni  
della Provincia di Vercelli

Lella Bassignana

## DISCRIMINAZIONE E DISABILITÀ

Per comprendere il concetto di “discriminazione basata sulla disabilità”, occorre chiarire il concetto di **disabilità**: menomazioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che possono ostacolare la sua piena ed effettiva partecipazione nella società della persona che ne è affetta.

Le discriminazioni verso le persone con disabilità sono ampiamente documentate e includono qualsiasi distinzione, esclusione o restrizione che abbia lo scopo o l'effetto di pregiudicare o annullare i diritti e la libertà fondamentale dell'individuo.

La legge distingue discriminazione diretta e indiretta.

- La **discriminazione diretta** si verifica quando una persona con disabilità è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata, sarebbe trattata una persona non disabile in una situazione analoga. Un esempio è l'aver escluso o limitato l'accesso ad un servizio o luogo ad una persona in base alla disabilità;
- La **discriminazione indiretta** si verifica quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone. Ad esempio un'organizzazione o un ente che forniscono informazioni scritte o verbali senza prevedere supporti specifici per persone audiolese o per non vedenti, attuano un comportamento che risulta in parte discriminatorio, in quanto pregiudicano il diritto delle persone con disabilità a godere di pari opportunità rispetto agli altri.

Un'ultima precisazione riguarda la **molestia** rivolta a persone con disabilità. E' molestia tutto ciò che può violare la dignità, la libertà e creare un clima di intimidazione, di umiliazione e di ostilità nei confronti di una persona disabile. Ad esempio, sono state considerate molestie i rimproveri e i comportamenti di esclusione di alcune maestre nei confronti di un alunno con disabilità avvenuti davanti a tutti gli altri compagni tali da umiliare l'alunno con disabilità e porlo su un livello personale diverso dal loro.

Quelli fin qui descritti sono solo alcuni esempi di situazioni che possono causare una “discriminazione basata sulla disabilità”, in quanto, ancora oggi, sono molte le difficoltà e le barriere, anche culturali, che le persone con disabilità e le loro famiglie incontrano durante la loro vita.

Le discriminazioni verso la persona con disabilità possono avvenire anche all'interno della sua stessa famiglia e spesso in questo caso sono più difficili da riconoscere poiché accettate passivamente da entrambe le parti.

## **Come reagire alla discriminazione: mezzi di tutela giuridica**

La normativa vigente prevede specifici strumenti di tutela da attivare per contrastare e rimuovere ogni forma di discriminazione posta in essere nei confronti di una persona con disabilità.

È importante, tuttavia, sottolineare anche l'importanza della prevenzione degli episodi di discriminazione.

La prevenzione si realizza, prima di tutto, favorendo l'inserimento della persona con disabilità in ogni ambito della vita (sociale, scolastico, lavorativo).

Per giungere a questo traguardo è necessaria una piccola rivoluzione culturale, iniziando dai più giovani, per favorire ad esempio l'eliminazione di quelle parole che spesso sono utilizzate per identificare la persona con disabilità con la sua malattia. Devono essere educati a considerarla, prima di tutto, una persona, con propri desideri, bisogni e aspettative e il diritto di vivere la propria vita in condizioni di pari opportunità rispetto agli altri.

Sui banchi di scuola si impara a vivere con gli altri e spesso la presenza di una persona con disabilità in classe è vista da genitori e insegnanti come un peso e uno svantaggio che colpisce tutti gli altri studenti, quando invece la diversità dovrebbe essere considerata una condizione umana normale.

La stessa persona disabile in questo contesto negativo non acquisisce fiducia nelle proprie capacità, non incrementa la sua sfera affettiva e questo blocca il suo percorso evolutivo, già minato dalla disabilità.

## **Tutela normativa**

Il riferimento normativo in materia di discriminazioni per condizione di disabilità, escluse quelle in ambito lavorativo, è la legge 67 del 1 marzo 2006 che individua una serie di strumenti giuridici e processuali specifici. Questa Legge, unitamente al D.lgs. n. 216/2003 (che riguarda lo specifico contesto lavorativo) riconoscono alle persone con disabilità vittime di discriminazione il diritto di intraprendere una azione in sede civile al fine di richiedere la cessazione della discriminazione nonché il risarcimento del danno.

Si possono avvalere di tale tutela le persone con disabilità che hanno una certificazione ai sensi dell'articolo 3 Legge n. 104/1992 (indipendentemente dalla condizione di gravità o meno della disabilità), anche se, in alcuni casi, la tutela in questione è stata anche estesa a persone senza disabilità che, in ragione della disabilità di un proprio congiunto, hanno subito un episodio di discriminazione (es. mancata assunzione in quanto genitore di un bambino con disabilità).

La persona con disabilità vittima di discriminazione, in base a tale normativa, può farsi affiancare o rappresentare in giudizio, dopo aver sottoscritto una delega ad attivare e assistere in giudizio per suo conto, dalle associazioni legittimate ad agire ai sensi del decreto del 21 giugno 2007 del Ministro per i diritti e le pari opportunità. Tali associazioni, comunque, potranno in ogni caso agire, in via diretta e senza delega, per l'annullamento di atti lesivi di carattere collettivo, anche senza che sia già individuabile la lesione di una specifica posizione giuridica di singole persone con disabilità.

La legge 67/2006 permette la liquidazione del danno già dopo la sentenza di primo grado, prima della sentenza definitiva.

### **Riconoscimento della condizione di cui alla l. n. 104/1992 c.d. "stato di handicap" e invalidità civile.**

L'"handicap" è la situazione di svantaggio sociale o di emarginazione in cui viene a trovarsi chi, affetto da una minorazione fisica, psichica o sensoriale, ha difficoltà di apprendimento, di relazione o integrazione lavorativa. Pertanto, attraverso la certificazione dello "stato di handicap", sono messe in evidenza le ripercussioni sociali che una certa patologia potrebbe causare a quella specifica persona nei luoghi che quotidianamente frequenta.

L'invalidità civile, invece, consiste in una valutazione medico-legale, che, tenendo conto della patologia diagnosticata, indica la perdita delle capacità lavorative rappresentandola in punti percentuali di invalidità. La valutazione d'invalidità civile per i minori, che quindi non lavorano, tiene conto delle loro limitazioni funzionali rispetto ai pari età.

Per ottenere l'accertamento dello "stato di handicap" ai sensi della L. 104/92 e dell'invalidità civile, è possibile presentare un'unica domanda. Per avviare la pratica è necessario farsi rilasciare il certificato medico elettronico redatto da un medico abilitato (ad es. medico curante o specialista nella patologia) e poi inviare la domanda direttamente all'INPS o attraverso un patronato esclusivamente via Internet.

Dopo la presentazione della domanda, la persona è contattata per una visita innanzi ad una commissione ASL che, dall'esame della documentazione e dalla visita diretta, accerterà la presenza del requisito. Durante la visita la persona ha diritto a farsi accompagnare da un proprio medico di fiducia.

L'esito della visita è successivamente comunicato all'interessato, al quale, solitamente, è inviato a casa il relativo verbale.

Dal riconoscimento dell'invalidità civile e da quello relativo allo stato di handicap possono derivare alcuni benefici, sia in termini economici sia come agevolazioni o benefici di altra natura.

Ad esempio, il riconoscimento dello stato di handicap ai sensi della L. 104/92, è indispensabile per ottenere l'inclusione scolastica e avere diritto a tutti i conseguenti supporti e sostegni a garanzia della piena e proficua frequenza scolastica.

Sempre all'accertamento di cui alla L. 104/92, sono collegati benefici in ambito lavorativo, sia per la persona con disabilità lavoratrice sia per il lavoratore che assiste la persona con disabilità (es. permessi mensili retribuiti), nonché agevolazioni fiscali.

## **LA SCUOLA**

### **L'inserimento a scuola dell'alunno con disabilità con il riconoscimento di cui alla L. 104/92**

Tutti gli alunni con disabilità hanno il diritto di frequentare le classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido e le università, in condizione di pari opportunità, senza forme di discriminazione in base alla disabilità.

Si tratta di un diritto inviolabile: non solo la scuola non può rifiutare l'iscrizione senza incorrere in un illecito penale, ma deve anche adoperarsi per garantire l'inclusione scolastica prevista dalla L. 104/92 e dal D.Lgs. 66/2017.

Prima di procedere all'iscrizione i genitori devono recarsi presso la propria ASL e richiedere:

- L'**attestazione** di alunno disabile;
- La **diagnosi funzionale**: si tratta di un documento fondamentale per attivare il processo d'integrazione, diversamente dalla certificazione medica, pone in evidenza le potenzialità dell'alunno.

■ Prima di effettuare l'iscrizione, può essere utile prendere contatti con i Capi d'Istituto delle scuole del proprio bacino di utenza per verificare se ci sono tutti i presupposti per un adeguato inserimento.

All'atto dell'iscrizione i genitori devono presentare, oltre alla documentazione prevista per tutti gli alunni, anche i documenti sopra menzionati e segnalare particolari necessità (es. trasporto, esigenze alimentari, terapie da seguire, assistenza per l'autonomia.)

■ **Le iscrizioni degli alunni individuati con disabilità non possono essere rifiutate** anche nel caso in cui vi sia un numero di iscrizioni superiore alla capacità ricettiva della scuola.

## **Dopo l'iscrizione**

Il Dirigente Scolastico invita il Collegio dei docenti a individuare la classe più idonea per l'integrazione dell'alunno con disabilità.

Spetta quindi al Consiglio di Classe redigere un **progetto sull'assegnazione delle ore di sostegno all'alunno con disabilità e sul suo inserimento nella classe** che non può superare il numero di 25 alunni, in caso di situazioni che richiedono una maggiore intensità di sostegni il numero può scendere a 20. Se è necessaria una maggiore intensità di sostegni, il Dirigente Scolastico inoltra tempestivamente una richiesta per avere la disponibilità del cosiddetto assistente ad personam.

## **Il sostegno scolastico**

Questo strumento di supporto dell'alunno con disabilità è attivato a seguito della presentazione da parte della famiglia di due documenti:

- Certificazione della disabilità ai sensi della normativa vigente;
- Diagnosi Funzionale rilasciata da apposita commissione finalizzata al recupero psico-sociale del soggetto.

A questo punto potranno essere assegnati all'alunno docenti di sostegno e assistenti all'autonomia e alla comunicazione per supportare l'autonomia e l'identità dell'alunno con disabilità e collaborare con i docenti della classe per favorire l'integrazione in base al progetto formulato.

## **Assistenza di base**

Prevede l'assistenza nell'accompagnare l'alunno con disabilità dall'esterno all'interno della scuola e negli spostamenti nei suoi locali. Comprende anche l'accompagnamento ai servizi igienici e la cura dell'igiene personale.

La quantificazione delle ore di sostegno necessarie risulta dalla diagnosi funzionale e dal progetto formulato dal Consiglio di Classe.

Si tratta di un passo necessario per arrivare alla redazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) che indica il vero e proprio percorso scolastico da attivare per l'integrazione dell'alunno.

## **Bisogni educativi speciali (BES)**

Solo l'alunno che ha conseguito il riconoscimento della disabilità ai sensi della L. 104/92 accede ai percorsi di inclusione scolastica.

Nel corso della sua vita scolastica, un alunno può manifestare bisogni educativi speciali (BES) con continuità o per determinati periodi, per esempio la frattura di una gamba che impedisce la fruizione dello scuolabus o il movimento autonomo all'interno della scuola. Di fronte a un BES le scuole devono offrire una risposta adeguata e personalizzata.

■ In questo caso non è previsto l'insegnante di sostegno, ma un percorso di studio personalizzato approvato dal Consiglio di classe che deve però essere accettato dalla famiglia dello studente.

## **Sussidi didattici**

È possibile richiedere una fornitura di sussidi didattici speciali per alunni con disabilità. La fornitura di strumenti di vario genere è finalizzata all'inserimento e all'integrazione scolastica. Ne hanno diritto bambini e ragazzi, frequentanti tutte le scuole di ogni ordine e grado, a partire dai nidi d'infanzia.

Gli strumenti sono forniti gratuitamente. La richiesta deve essere inoltrata da personale tecnico del competente servizio sanitario dell'ASL.

## **Trasporto scolastico**

Per gli alunni con disabilità il trasporto scolastico costituisce un supporto essenziale alla frequenza scolastica ed è fondamentale per la realizzazione del diritto allo studio. Per la scuola dell'obbligo il servizio è gratuito e lo assicura il Comune per le scuole materne, elementari e medie, la Provincia per le scuole superiori.

■ Al momento dell'iscrizione è necessario segnalare alla scuola la necessità del trasporto, affinché questa si attivi tempestivamente per la richiesta.

## **Esenzione dal pagamento delle tasse scolastiche e universitarie**

L'esenzione dal pagamento delle tasse scolastiche, comprese quelle universitarie, è concessa agli invalidi civili appartenenti a nuclei familiari in disagiate condizioni economiche, agli invalidi di guerra, per servizio, del lavoro, ai ciechi e ai figli di coloro che hanno pensioni d'inabilità, che frequentano istituti o scuole di istruzione secondaria superiore, purché il reddito familiare complessivo sia inferiore a un importo stabilito annualmente. Le singole Università determinano i criteri per l'esonero totale o parziale dalle tasse di iscrizione e dai contributi.

### **Gite scolastiche**

L'alunno con disabilità ha diritto a partecipare alle gite scolastiche perché (nonostante non esista nessuna norma specifica che imponga un obbligo alla scuola) la sua esclusione si tradurrebbe in un atto discriminatorio. La scuola è tenuta a predisporre tutte le misure di sostegno e gli strumenti necessari, inclusa la designazione di un accompagnatore che può essere qualunque membro della comunità scolastica.

## LE AGEVOLAZIONI LAVORATIVE PER LE PERSONE CON DISABILITÀ E PER CHI ASSISTE UNA PERSONA CON DISABILITÀ

Hanno diritto a usufruire di permessi per la cura e l'assistenza della persona con disabilità i suoi genitori e i suoi figli.

■ La persona che assiste una persona con disabilità ha diritto ai permessi se è un parente entro il terzo grado, qualora i genitori o il coniuge siano deceduti, siano ultra sessantacinquenni o affetti da patologie invalidanti. Non è richiesta la convivenza tra il disabile e il familiare.

Chi fa richiesta dei permessi deve avere un rapporto di lavoro in essere. Il diritto ai permessi per prestare assistenza alla persona con disabilità è riconosciuto a un solo familiare lavoratore. Tuttavia, ai genitori di figli con "grave handicap", anche adottivi, è riconosciuto il diritto a fruire di 3 giorni di permesso in maniera alternativa.

■ Il ricorso ad assistenti familiari, le cosiddette "badanti", non impedisce la fruizione dei permessi.

A chi presentare la domanda per ottenere i permessi.

• **Nel settore privato**, la domanda deve essere compilata sui moduli predisposti dall'INPS in duplice copia, una delle quali deve essere consegnata al proprio datore di lavoro.

• **Nel comparto pubblico** la domanda va presentata, in carta libera, all'ufficio del personale dell'Amministrazione, allegando la documentazione che dimostra la sussistenza delle condizioni necessarie richieste dalla norma.

■ Il dipendente pubblico deve allegare una dichiarazione di responsabilità che attesti il suo impegno morale e giuridico a prestare assistenza.

■ Il datore di lavoro o l'Amministrazione pubblica **non possono respingere la domanda del lavoratore**. Tuttavia, la modalità di fruizione dei permessi è oggetto di un accordo fra le parti, sia nel pubblico che nel privato.

### Le agevolazioni lavorative per "grave handicap"

La legge n. 104 prevede dei permessi orari o giornalieri retribuiti sia per il lavoratore con disabilità sia per chi assiste un familiare con "grave disabilità", definendone le condizioni di accesso.

Inoltre, stabilisce la possibilità per il lavoratore o la lavoratrice di chiedere il trasferimento vicino al domicilio della persona da assistere e il divieto di essere sottoposto a trasferimenti senza il proprio consenso.

■ Non possono chiedere i benefici della legge n.104 i lavoratori domestici, quelli a domicilio e i lavoratori agricoli giornalieri.

■ **Le agevolazioni sono valide anche se non sono previste dal Contratto di lavoro.**

## **I permessi durante la Cassa Integrazione**

Il lavoratore cassaintegrato può accedere ai permessi della legge n. 104/92 per assistere un familiare con disabilità solo quando è sottoposto ad una Cig con orario ridotto.

Il lavoratore in Cassa Integrazione a zero ore non ha diritto ai permessi della legge n. 104/92 poiché non è impegnato in alcuna attività lavorativa.

## **I permessi per i figli disabili**

I genitori naturali, adottivi, affidatari possono usufruire di permessi specifici per assicurare l'assistenza e la cura di un figlio con disabilità scegliendo, in base all'età, tra il permesso orario, il prolungamento del congedo parentale e i permessi mensili, con la possibilità di alternarsi fra loro nella fruizione del beneficio.

■ Anche **le coppie di fatto con figli disabili possono accedere ai benefici** previsti dalla legge n.104/1992, poiché la norma non parla di coniugi regolarmente sposati, ma di genitori. In virtù di questa precisazione la coppia di fatto può anche non convivere.

■ L'approvazione della legge n. 183/10 consente anche a parenti o affini entro il 2° grado del bambino con disabilità, di beneficiare dei 3 giorni di permesso per la sua assistenza, in alternativa ai genitori.

## **Per i bambini fino a tre anni**

La normativa prevede tre diverse possibilità di assenza dal lavoro finalizzata all'assistenza e alla cura del bambino con disabilità entro il 3° anno di vita. La fruizione dei diversi benefici è possibile in maniera alternativa e non cumulativa nell'arco del mese.

■ **I permessi orari per i figli con disabilità** sono fruibili dal compimento del 1° anno di età del bambino e sono estesi fino al 3° anno.

## **Durante il primo anno di vita valgono le norme sulla maternità.**

Il prolungamento del congedo parentale consente ai genitori di un bambino con disabilità che non vogliono o non possono fruire delle sole due ore di permesso, di prolungare il congedo parentale (ex astensione facoltativa) sino al compimento del terzo anno di vita del figlio. Questo prolungamento è retribuito come il congedo parentale (cioè al 30% della retribuzione) e può essere alternativamente fruito da ambedue i genitori.

■ È importante sapere che il padre ne può fruire anche se la madre non ne ha diritto.

### **Per i figli oltre i 3 anni**

I genitori (naturali, adottivi o affidatari) hanno diritto a tre giorni di permesso mensile retribuito che possono essere fruiti in maniera continuativa nell'arco del mese, oppure ripartiti fra gli stessi genitori con assenze alternative e sempre nel limite di tre giorni per lo stesso figlio con disabilità. Possono avvalersi di tale diritto, al posto dei genitori, anche i parenti o affini entro il 2° grado.

Quando il figlio con disabilità diventa maggiorenne, i genitori possono usufruire dei tre giorni di permesso mensili senza obbligo di convivenza; né devono dimostrare la continuità e l'esclusività dell'assistenza.

■ **I genitori** (naturali, adottivi o affidatari) **possono chiedere il congedo alternativamente** e non contemporaneamente e il periodo concesso non può essere complessivamente superiore a due anni.

**In caso di affidamento, il congedo è fruibile fino alla scadenza del periodo di affidamento.**

**La convivenza non è richiesta.**

Il padre può chiedere il congedo retribuito anche quando la madre è:

- in congedo di maternità;
- in congedo parentale;
- in congedo non retribuito.

■ Quando uno dei due genitori fruisce dei permessi della legge n. 104/1992, l'altro può chiedere il congedo, ma questa opportunità è ammessa solo nel settore privato e i giorni di congedo e di permesso non devono coincidere.

## **L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLA PERSONA DISABILE**

La persona con disabilità che ha ottenuto il riconoscimento

- di un'invalidità civile superiore al 45 per cento,
- accertata dall'Inail superiore al 33 per cento,
- di servizio ascritta alle categorie del DPR 915/78,

può accedere al sistema del "collocamento mirato" che consente di individuare, attraverso un apposito percorso di verifica e valutazione, le specifiche attitudini della persona, indirizzandola, con i necessari sostegni, verso lo svolgimento di un lavoro adeguato alle sue capacità professionali e individuare le mansioni alle quali può essere destinata.

L'invalido civile deve presentare domanda in via telematica utilizzando la stessa modulistica prevista per la disabilità e non è necessario allegare la certificazione medica.

■ La persona deve essere già in possesso del verbale di accertamento dell'invalidità civile superiore al 45 per cento. Qualora non lo fosse, può presentare insieme sia la domanda di disabilità sia quella di invalidità civile.

■ **Quando il lavoratore diventa invalido durante la vita lavorativa**, può chiedere un accertamento di disabilità, che una volta effettuato, dovrà contenere anche indicazioni precise sulle diverse mansioni alle quali può essere adibito.

### **Il lavoratore con disabilità**

**Può scegliere una delle due agevolazioni previste dalla legge in merito all'orario lavorativo, ma non può cumularle.** Infatti, le due agevolazioni (tre giorni o due ore di permesso giornaliero) devono considerarsi alternative.

### **Part time**

Questa possibilità è accordata ai lavoratori affetti da patologie oncologiche e con una ridotta capacità lavorativa a causa delle terapie salvavita. In virtù di questa opportunità, si può accedere al part time anche temporaneamente e reversibilmente.

### **Telelavoro**

Il part time e il telelavoro sono consigliati dalle Amministrazioni pubbliche durante i periodi di malattia e di cura dei dipendenti, anche al fine di ridurre la fruizione dei permessi della legge n.104/92.

■ I lavoratori che assistono un familiare gravemente disabile ai sensi della legge n.104/92 non possono essere obbligati a prestare lavoro notturno.

### **Trasferimento ad altra sede**

Sia il lavoratore gravemente disabile sia chi assiste un familiare gravemente ammalato, hanno diritto:

- a non essere trasferiti ad altra sede lavorativa senza il loro consenso;
- a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona cui si presta assistenza.

■ Questa norma interessa **tutti i lavoratori pubblici e privati.**

## INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO

È un aiuto economico, erogato dopo la presentazione e l'accoglimento di regolare domanda, in favore dei soggetti per i quali è stata accertata l'invalidità del 100% indipendentemente dall'età e dal reddito personale annuo, che pertanto non possono deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure sono incapaci di compiere gli atti quotidiani della vita.

Per ottenere l'accompagnamento è necessario il riconoscimento della minorazione, previo accertamento medico legale, rilascio del verbale sanitario e presentazione di domanda online all'INPS attraverso il servizio dedicato: "invalidità civile".

■ L'indennità di accompagnamento è **compatibile e cumulabile** con la pensione di inabilità, le pensioni e le indennità di accompagnamento per i ciechi totali o parziali.

■ Le persone malate di cancro o seguono un trattamento chemioterapico o radioterapico particolarmente debilitante, hanno **diritto di ottenere l'indennità di accompagnamento** anche se per un breve periodo.

## PENSIONE DI INVALIDITÀ

Il requisito minimo per la qualifica di invalido civile è essere affetti da malattie e menomazioni permanenti e croniche, di natura fisica, psichica e intellettuale che riducono la capacità lavorativa della persona in misura non inferiore ad un terzo (superiore al 33%).

L'assegno sociale dell'INPS è fruibile da chi ha una consistente riduzione della capacità lavorativa, si trova in stato di bisogno economico e di mancato collocamento lavorativo.

## LE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN SPAZI PUBBLICI E PRIVATI

I Comuni hanno l'obbligo di assicurare l'abbattimento delle barriere architettoniche negli spazi pubblici.

Gli Enti e le Associazioni che erogano servizi ai cittadini hanno l'obbligo di rendere accessibili i loro servizi alle persone con disabilità.

La legge n.13/89 ha introdotto la possibilità di chiedere contributi per l'eliminazione di barriere architettoniche negli edifici privati.

## **MOBILITÀ CONTRASSEGNO - PARCHEGGIO RISERVATO**

Le persone con disabilità e capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, in possesso di certificazione medica, possono chiedere al Sindaco del comune di residenza l'uso di contrassegno per parcheggiare in zone riservate. Il contrassegno è valido 5 anni e viene rinnovato presentando in comune il certificato medico che confermi il persistere delle condizioni sanitarie.

Il parcheggio riservato è uno spazio di sosta assegnato dal Sindaco, a titolo gratuito, alla persona con disabilità titolare di contrassegno in prossimità dell'abitazione, del luogo di lavoro anche in città diversa da quella di residenza.

## **TUTELA GIURIDICA DELLA PERSONA CON DISABILITÀ**

Nel caso in cui la persona con disabilità sia priva di famigliari in grado di fornire la necessaria assistenza, può intervenire il Tribunale competente e avviare un procedimento per accertare il grado di disabilità e procedere a inserirla tra chi ha bisogno di:

- amministratore di sostegno;
- curatore;
- tutore.

### **Amministratore di sostegno**

È nominato dal Giudice tutelare, in supporto a chi materialmente ha bisogno di protezione, anche per un periodo di tempo limitato, per provvedere ai propri interessi civili e/o patrimoniali.

L'amministratore agevola l'espletamento delle funzioni della vita quotidiana: non solo per il compimento di atti di ordinaria amministrazione, come la riscossione della pensione o altre esigenze correnti del beneficiario, ma anche ad esempio per la presentazione di domande a Uffici Postali e alla Pubblica Amministrazione o per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

■ L'amministratore è tenuto a presentare al giudice tutelare periodicamente:

- una relazione sull'attività svolta e sulle condizioni di vita personale e sociale della persona disabile; 744
- fornire informazioni, chiarimenti e notizie sulla gestione dell'Amministrazione al giudice tutelare.

## **Curatore**

Il curatore protegge e tutela gli interessi personali e patrimoniali dei **soggetti** che, per infermità non tanto grave da ricorrere all'interdizione, sono **inabilitati** e dei minori emancipati, vale a dire i minori di età ammessi a contrarre matrimonio.

Questa figura, nominata dal Tribunale, assiste l'inabilitato nel compimento di atti di straordinaria amministrazione, che devono essere prima autorizzati dal Giudice Tutelare.

■ Può essere nominato curatore anche un familiare, il coniuge non separato, una persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, e comunque un parente entro il quarto grado.

L'inabilitazione o l'emancipazione riconoscono alla persona disabile o all'emancipato la capacità di compiere gli atti che non eccedono l'ordinaria amministrazione (es. riscossione della pensione o dello stipendio e utilizzo di somme nei limiti dei bisogni della persona).

## **Tutore**

Il tutore è il rappresentante legale del minore o di una persona che è ritenuta dal nostro ordinamento incapace di agire, ad esempio un infermo mentale o chi ha subito una condanna penale molto elevata.

Il tutore deve prendersi cura del tutelato provvedendo alla sua istruzione e educazione, all'amministrazione dei suoi beni e alla cura dei suoi interessi, tenendo una contabilità delle spese effettuate che deve essere consegnata annualmente al Giudice Tutelare cui compete la sua nomina.

■ Il tutore potrà, in particolare, compiere tutti gli atti che reputa necessari per la conservazione del patrimonio o al fine di garantire la produttività dello stesso, nell'interesse esclusivo del minore o dell'interdetto.

## **FINALITÀ E BENEFICIARI DELLA DISCIPLINA SUL C.D. “DURANTE E DOPO DI NOI”**

I genitori di una persona con disabilità hanno la necessità di garantire al figlio un futuro economicamente sicuro e la migliore qualità di vita possibile, in particolare quando essi non ci saranno più, evitando il suo inserimento in una struttura.

La legge “Dopo di noi” ha come obiettivo **garantire la massima autonomia possibile ed il diritto alla vita indipendente alle persone con disabilità**, assicurare loro le migliori condizioni di vita e consentire la possibilità di scegliere, nella misura più ampia possibile, dove e con chi vivere, anche al di fuori del nucleo familiare di origine, specialmente quando lo stesso viene meno.

Tale normativa prevede agevolazioni e esenzioni fiscali, misure di assistenza, cura e protezione in favore delle persone con disabilità riconosciuta ai sensi dell’art. 3, comma 3, della l. 104/92, prive di sostegno familiare perché mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di sostenere le responsabilità della loro assistenza.

## **LINK UTILI PER MAGGIORI INFORMAZIONI SU VARIE TEMATICHE**

**Regione Piemonte (pagina dedicata):** [www.regione.piemonte.it/disabilita](http://www.regione.piemonte.it/disabilita)

**Adattamento abitazioni:** [ediliziasociale@regione.piemonte.it](mailto:ediliziasociale@regione.piemonte.it)

**Eliminazioni barriere agevolazioni fiscali:** [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)

**Contributi e interventi:** [www.inail.it](http://www.inail.it)

**Assistenza alla persona:** [sceltasociale@regione.piemonte.it](mailto:sceltasociale@regione.piemonte.it)

### **Formazione professionale e lavoro:**

- <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-lavoro/lavoro/interventi-per-loccupazione/inserimento-lavorativo-delle-persone-disabilita-obblighi-per-imprese>
- [www.regione.piemonte.it/formazione](http://www.regione.piemonte.it/formazione)

### **Mobilità e trasporti:**

- [www.regione.piemonte.it/tributi/esenzSoggDisabili.htm](http://www.regione.piemonte.it/tributi/esenzSoggDisabili.htm)
- <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/mobilita-trasporti/bip-biglietto-integrato-piemonte/libera-circolazione-per-disabili>
- <https://bip.piemonte.it/liberacircolazione/>
- [www.regione.piemonte.it/trasporti/tpl/tessera.htm](http://www.regione.piemonte.it/trasporti/tpl/tessera.htm)

### **Spese sanitarie e ausili:**

- <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/diritti-politiche-sociali/disabilita/assistenza-protetica>
- [www.salute.gov.it](http://www.salute.gov.it)

### **Difensore Civico:**

- [www.cr.piemonte.it/web/assemblea/organi-istituzionali/difensore-civico](http://www.cr.piemonte.it/web/assemblea/organi-istituzionali/difensore-civico)

**Acquisto e adattamento veicoli:** [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)

**Sussidi tecnici e informatici:** [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)

**Acquisto e mantenimento cane guida:** [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)

**Detrazioni IRPEF:** [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)

**Invalidità civile:** [www.inps.it](http://www.inps.it)

**Assegno e pensione di inabilità:** [www.inps.it](http://www.inps.it)

**Riconoscimento dell'handicap e permessi lavorativi:** [www.inps.it](http://www.inps.it)

### **Collocamento mirato al lavoro:**

- [www.agenziapiemontelavoro.it](http://www.agenziapiemontelavoro.it)
- [cpivercelli@provincia.vercelli.it](mailto:cpivercelli@provincia.vercelli.it)
- [cpiborgosesia@provincia.vercelli.it](mailto:cpiborgosesia@provincia.vercelli.it)



Segnala al nodo provinciale contro le discriminazioni di vercelli l'episodio che hai subito o al quale hai assistito: troverai ascolto, informazioni e sostegno.



Il nodo riceve in giorni e orari da concordare con i/le referenti ai seguenti recapiti:

[antidiscriminazioni@provincia.vercelli.it](mailto:antidiscriminazioni@provincia.vercelli.it)

Provincia di Vercelli · via San Cristoforo, 3 · Vercelli

[www.provincia.vercelli.it](http://www.provincia.vercelli.it)

[www.piemontecontrolediscriminazioni.it](http://www.piemontecontrolediscriminazioni.it)

[www.regione.piemonte.it/web/temi/diritti-politiche-sociali/diritti/antidiscriminazioni](http://www.regione.piemonte.it/web/temi/diritti-politiche-sociali/diritti/antidiscriminazioni)

La presente Guida è stata realizzata dal Nodo Provinciale Antidiscriminazione della Provincia di Vercelli

con la collaborazione di: ANFFAS Onlus - Roma.

Progettazione:

Lella Bassignana      Referente Nodo Provinciale Antidiscriminazione

Mirosa Mezzano      Provincia di Vercelli, Ufficio Pari Opportunità

Impaginazione grafica e stampa:

Litocopyvercelli